



Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* (legge di bilancio 2025);

VISTO, in particolare, il comma 875 dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che *“Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.”*;

VISTO, inoltre, il comma 876 dell'articolo 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che *“Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.”*;

VISTO l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;



CONSIDERATO che, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato "Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di *Arexpo* S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle Amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 ripartito in euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 individua per il Ministero della cultura la linea di investimento "Interventi Piano nazionale complementare", assegnando un importo pari a complessivi euro 171.622.222, di cui euro 145.000.000 per l'anno 2027 ed euro 26.622.222 per l'anno 2028, destinati all'integrazione del finanziamento degli interventi del Programma "*Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali*" del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione II, è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 1.238.377.778 ripartito in euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;



VISTA la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione II, il Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 875, è stato incrementato di un importo pari a euro 970.000.000 per l'anno 2034, euro 500.000.000 per l'anno 2035, euro 350.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 480.000.000 annui a decorrere dal 2041;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» ed in particolare l'articolo 17-bis rubricato «*Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*»;



VISTE le note prot. 6405 del 6 marzo 2026 e prot. 8619 del 26 marzo 2026 con le quali il Ministero della cultura ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

TENUTO CONTO che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) Fondo: il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) Amministrazione titolare: il Ministero della cultura;
- c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
- d) CUP: il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
- e) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;
- f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;
- h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;
- i) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento



al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Articolo 2

(Elenco degli interventi)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero della cultura contenuti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Allegato 1 riporta per ogni intervento, identificato mediante il CUP, il contributo a carico delle risorse di cui al comma 2, il soggetto attuatore, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.
2. Al finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 si provvede con utilizzo delle risorse attribuite al Ministero della cultura per l'importo di euro 145.000.000 per l'anno 2027 ed euro 26.622.222 per l'anno 2028.
3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Articolo 3

(Rimodulazione delle risorse)

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero della cultura comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro 30 giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.



Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono trasferite in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori.
2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.
3. Le risorse assegnate agli interventi, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi medesimi, rimangono vincolate fino al collaudo o fino alla regolare esecuzione dell'opera o della fornitura.

Articolo 5

(Monitoraggio, obblighi informativi e revoca)

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.
2. L'Amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.
3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'Amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale e, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, previa verifica della compatibilità finanziaria può assegnare al soggetto attuatore un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'Amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'Allegato 1 al fine di compensare



in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'Allegato 1.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

